

(N. 2270)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri
(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(SCELBA)

col Ministro *ad interim* del Tesoro
(PELLA)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(SEGNI)

col Ministro del Commercio con l'Estero
(LA MALFA)

e col Ministro delle Finanze
(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 1° APRILE 1952

Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo culturale firmato a Roma il 28 novembre dal Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, onorevole De Gasperi per l'Italia e dal Ministro Sir Anthony Eden per la Gran Bretagna, trova da parte nostra ragioni sia generali sia specifiche.

In linea generale l'Accordo rientra nel più ampio quadro della ripresa (dopo la parentesi bellica) dei rapporti storicamente amichevoli coi Paesi dell'Occidente europeo, e in tale senso si congiunge agli Accordi analoghi stipulati con la Francia, col Belgio e con l'Olanda.

In linea specifica l'Accordo, mentre moralmente si fonda su una tradizione di cultura secolare e ricca come quella italo-inglese, praticamente vale a ricondurre e sviluppare anche gli scambi culturali con la Gran Bretagna su quella base di reciprocità che era stata turbata dal regime post-armistiziale.

Le vere e proprie trattative per l'Accordo ebbero inizio il 3 marzo 1949 con la presentazione da parte britannica di un proprio progetto, che, dopo attento studio e adeguate consultazioni con tutti i Dicasteri interessati alle materie dell'Accordo, dava luogo alle controproposte del nostro Ministero affari esteri. Le trattative, poi, subivano un arresto nel corso del 1950 per essere riprese nel febbraio del 1951 in Roma con incontri diretti fra esperti italiani e britannici e venir condotte a felice conclusione nel novembre seguente.

Come si vede, le trattative sono state piuttosto lunghe e laboriose, ma si può dire che tali le richiedeva, oltre tutto, il fatto stesso che l'Accordo fosse il primo del genere stipulato fra i due Paesi.

L'Accordo consta di un breve preambolo, che ne sintetizza gli amichevoli intendimenti, e di ventuno articoli, dei quali i primi undici trattano nell'ordine i seguenti punti: cattedre,

lettorati e corsi di lingua, letteratura e storia dei due Paesi, Istituti di cultura e associazioni culturali italo-britanniche; scambi di professori, studiosi e studenti; borse di studio e di perfezionamento; reciproca assistenza nel campo delle attività intellettuali, artistiche, scientifiche, ecc. e facilitazioni relative; riconoscimento dei titoli di studio; corsi di vacanze; visite reciproche di gruppi scelti; scambi di libri; periodici, conferenze, concerti, mostre, opere teatrali, cinematografiche, radiofoniche, ecc.; facilitazioni doganali per il funzionamento degli Istituti di cultura; facilitazioni di soggiorno al personale degli Istituti stessi, nonché a studiosi e studenti.

Gli articoli dal XII al XVI, trattano della costituzione, composizione e competenza della Commissione mista italo-britannica, mentre i restanti articoli concernono le modalità di esecuzione dell'Accordo e la sua durata.

Particolarmente importante appare l'articolo II, di insolita ampiezza e precisione. Tra l'altro esso dà riconoscimento agli Istituti e Centri di cultura britannici già esistenti in Italia, enumerandoli, e conferisce al Governo italiano il diritto di stabilire e sviluppare propri Istituti in altrettante città della Gran Bretagna. Si viene così a sanare giuridicamente e a correggere su un piano di perfetta parità, che resta valido anche per le iniziative future, una situazione di fatto che era per noi squilibrata, come quella che trovava le sue origini nel regime post-armistiziale.

Si può concludere che l'Accordo, nel suo complesso, appare ispirato a una larga e liberale concezione della collaborazione culturale in tutti i settori, rispondente ai migliori interessi dei due Paesi in specie e della cultura europea in genere, e riflettente uno spirito di rinnovata reciproca comprensione e collaborazione nei rapporti tra l'Italia e la Gran Bretagna.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione culturale tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ALLEGATO.

ACCORDO CULTURALE

FRA L'ITALIA E IL REGNO UNITO

IL GOVERNO della REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA e dell'IRLANDA DEL NORD,

Desiderando concludere un Accordo allo scopo di favorire nei loro rispettivi Paesi, attraverso amichevoli scambi e cooperazione, la conoscenza e la comprensione più complete che sia possibile delle attività intellettuali, artistiche e scientifiche, nonchè della vita dell'altro Paese,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti favorirà presso le Università ed altri Istituti d'istruzione posti nel proprio territorio la creazione di cattedre, lettori e corsi liberi di lingua, letteratura e storia dell'altro Paese, nonchè di altre materie relative allo stesso Paese.

Art. II

Subordinatamente a quanto previsto nei seguenti paragrafi 2) e 3), ciascuna delle Alte Parti Contraenti permetterà la creazione e favorirà lo sviluppo nel proprio territorio di Istituti Culturali dell'altra Parte, sempre che detti Istituti si conformino alle disposizioni delle leggi localmente vigenti.

2) Il Governo Italiano riconosce al Governo Britannico il diritto di mantenere, sviluppare o assistere gli Istituti Britannici e i Centri del British Council esistenti in Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo. Il Governo del Regno Unito riconosce al Governo Italiano il diritto di stabilire e sviluppare propri Istituti in città del Regno Unito nello stesso numero.

3) Le Parti Contraenti potranno, di tempo in tempo, accordarsi allo scopo di aprire altri Istituti di Cultura su basi di parità, ovvero di trasferire un Istituto da una delle città menzionate nel paragrafo 2) ad un'altra città.

4) Ai fini del presente Accordo, con l'espressione « Istituti » si intendono compresi scuole, biblioteche, filmoteche ed in genere centri culturali destinati ad attuare praticamente gli scopi generali dell'Accordo.

5) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti accorderà all'altra tutto il possibile appoggio per procurare locali adatti agli Istituti.

6) Oltre agli Istituti, ciascuna delle Parti Contraenti permetterà la creazione e favorirà lo sviluppo in tutte le parti del suo territorio di associazioni Italo-Britanniche destinate ad attuare praticamente gli scopi generali dell'Accordo.

Art. III

Le Alte Parti Contraenti promuoveranno lo scambio fra i loro rispettivi territori di personale accademico, insegnanti, studiosi, studenti, ricercatori e rappresentanti di altre professioni ed occupazioni.

Art. IV

Le Alte Parti Contraenti istituiranno reciprocamente borse di studio e sovvenzioni per studenti allo scopo di consentire ai cittadini di ciascuna parte di intraprendere o continuare studi, tirocini tecnici o ricerche nel territorio dell'altra.

Art. V

Le Alte Parti Contraenti favoriranno la più stretta collaborazione tra le Società scientifiche e le organizzazioni educative e professionali dei rispettivi Paesi al fine di assicurare una reciproca assistenza nel campo delle attività intellettuali, artistiche, scientifiche, tecniche, sociali ed educative.

2) Ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare agli studiosi e studenti dell'altra l'accesso ai monumenti, collezioni, archivi, biblioteche, ed altre Istituzioni scientifiche sottoposte al controllo dello Stato, alle medesime condizioni che ai propri studiosi e studenti. Ciascuna delle Parti si impegna altresì — entro i limiti che potranno essere riconosciuti opportuni fra le parti interessate e senza pregiudizio delle leggi e dei regolamenti in vigore — a consentire ai predetti studiosi e studenti di condurre scavi archeologici.

Art. VI

Le Alte Parti Contraenti stabiliranno i limiti e le condizioni in cui i titoli di studio intermedi e finali di uno dei due Paesi potranno essere riconosciuti come equivalenti ai corrispondenti titoli di studio intermedi e finali dell'altro, sia ai fini accademici, sia, in determinati casi, per l'esercizio professionale.

Le Parti Contraenti stabiliranno quali accordi potranno essere presi per il riesame delle disposizioni che regolano esercizio della professione medica nei rispettivi Paesi.

Art. VII

Ciascuna Parte Contraente favorirà l'istituzione e lo sviluppo di corsi di vacanze destinati al personale accademico, agli insegnanti, studiosi e studenti appartenenti all'altro Paese.

Art. VIII

Le Alte Parti Contraenti favoriranno mediante inviti e sovvenzioni le reciproche visite di gruppi scelti, ai fini dello sviluppo della collaborazione culturale, tecnica e professionale fra i due Paesi.

Art. IX

Le Alte Parti Contraenti coopereranno allo scopo di promuovere in ciascun Paese la migliore conoscenza della cultura dell'altro, mediante:

- a) libri, periodici ed altre pubblicazioni;
- b) conferenze e concerti;

- c) mostre d'arte e altre esposizioni;
- d) rappresentazioni teatrali;
- e) radiodiffusioni, pellicole cinematografiche, dischi ed altri mezzi tecnici.

Art. X

Ciascuna Parte Contraente accorderà ogni facilitazione per l'importazione dell'attrezzatura necessaria ai fini dell'Accordo, come libri, pellicole, dischi grammofonici, quadri ed altro materiale per esposizioni. Accorderanno anche ogni facilitazione per l'importazione delle attrezzature per biblioteche, grammofoni, apparecchi radiofonici, apparecchi di proiezione, furgoni ed altri mezzi di trasporto necessari per il funzionamento degli Istituti di cui all'articolo 2 del presente Accordo.

Art. XI

Subordinatamente a quanto previsto nell'articolo 19, ciascuna Parte Contraente agevolerà la concessione alle persone appresso specificate, del permesso di trattenersi sul proprio territorio per l'attuazione degli scopi del presente accordo:

- 1° funzionari del Governo dell'altra Parte Contraente, o delle organizzazioni designate secondo le disposizioni di cui all'articolo 17;
- 2° insegnanti addetti agli Istituti Britannici in Italia e agli Istituti Italiani nel Regno Unito;
- 3° studenti e studiosi che non aspirino ad una occupazione stabile in Italia o nel Regno Unito, a seconda i casi.

Art. XII

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista permanente di dieci membri. La Commissione sarà divisa in due sezioni, una composta di membri italiani e con sede in Roma, l'altra di membri britannici e con sede in Londra. Ogni sezione comprenderà cinque membri. Il Foreign Office, d'intesa con i dipartimenti competenti del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nominerà i membri della Sezione Britannica e il Ministero degli Affari Esteri italiano d'intesa con i dipartimenti competenti del Governo della Repubblica Italiana nominerà i membri della Sezione Italiana. Ciascuna Parte Contraente determinerà le condizioni di nomina dei membri della propria Sezione e avrà la facoltà di nominare membri supplenti.

Art. XIII

L'intera Commissione Mista si riunirà ogni volta che sia necessario ed almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nel Regno Unito. Ai fini di tali riunioni plenarie la Commissione sarà presieduta da un undicesimo membro che sarà nominato dal Governo del Paese nel quale si tiene la riunione.

Art. XIV

La Commissione Mista e le sue Sezioni avranno la facoltà di aggregarsi dei membri aggiunti, senza potere deliberante, a titolo di consulenti tecnici.

Art. XV

La Commissione Mista e ciascuna Sezione determineranno le proprie regole di procedura.

Art. XVI

Uno dei primi compiti della Commissione Mista sarà quello di formulare in seduta plenaria proposte dettagliate per l'applicazione del presente accordo, le quali verranno successivamente sottoposte all'approvazione delle Parti Contraenti. Nelle successive sessioni la Commissione prenderà in esame la situazione e formulerà nuove proposte o suggerirà modificazioni alle sue precedenti raccomandazioni, da sottoporre all'esame dei Governi delle Parti Contraenti.

Art. XVII

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà designare di tempo in tempo organizzazioni destinate a mettere in atto le disposizioni sopra indicate od ogni altra misura relativa ai fini della presente Convenzione.

Art. XVIII

Nel presente Accordo le espressioni « territorio » e « Paese » significano, per quanto riguarda il Governo del Regno Unito, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e per quanto riguarda il Governo della Repubblica Italiana, il territorio Metropolitano della Repubblica.

Art. XIX

Nessuna delle clausole del presente Accordo dovrà intendersi come modifica all'obbligo di ogni persona di osservare le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e la partenza degli stranieri.

Art. XX

Il presente Accordo sarà ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Londra. L'accordo entrerà in vigore il 15° giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. XXI

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo minimo di cinque anni. Successivamente, se non sarà stato denunciato da una delle Alte Parti Contraenti non meno di sei mesi prima dello scadere del predetto termine, resterà in vigore per la durata di sei mesi a datare dal giorno in cui uno dei Governi Contraenti avrà notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

FATTO in duplice esemplare a Roma, il 28 novembre 1951 in lingua inglese ed italiana, ambedue i testi facenti egualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

DE GASPERI

*Per il Governo
del Regno Unito di Gran Bretagna
ed Irlanda del Nord*

ANTHONY EDEN

CULTURAL CONVENTION
BETWEEN THE UNITED KINGDOM AND ITALY

The GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND and the GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY,

Desiring to conclude a Convention for the purpose of promoting by friendly interchange and co-operation the fullest possible knowledge and understanding in their respective countries of the intellectual, artistic and scientific activities as well as of the ways of life of the other country

Have agreed as follows:

Article I

Each Contracting Government shall encourage the creation at Universities and other educational institutions in its territory of Professorial Chairs, Readerships, Lectureships and courses in the language, literature and history of the other country and in other subjects concerning that country.

Article II

Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 below, each of the Contracting Governments shall permit the establishment and favour the development in its own territory of cultural institutes of the other Contracting Government, provided that such institutes comply with the requirements of the law in that territory.

2. The Italian Government recognise the right of the British Government to maintain and develop or support British Institutes and British Council Centres in Rome, Milan, Turin, Genoa, Venice, Bologna, Florence, Naples and Palermo. The Government of the United Kingdom recognise the right of the Italian Government to establish and develop its own Institutes in the same number of cities in the United Kingdom.

3. The Contracting Governments may, from time to time, agree to open other cultural institutes on a basis of parity, or to transfer and institute from one of the cities mentioned in paragraph 2 to another city.

4. For the purpose of the present Convention, the term « Institute » shall include schools, libraries, film libraries, and cultural centres devoted to putting into practice the general aims of the Convention.

5. Each Contracting Government shall give the other all possible assistance in securing suitable premises for institutes.

6. In addition to Institutes, each Contracting Government shall permit the establishment and favour the development in any part of its own territory of Italo-British Associations devoted to putting into practice the general aims of the Convention.

Article III

The Contracting Governments shall encourage the interchange between their respective territories of academic personnel, school-teachers, students, school-pupils, research workers and representatives of other professions and occupations.

Article IV

The Contracting Governments shall arrange for the provision of scholarships or bursaries in such manner as to enable nationals of each of them to pursue or undertake studies, technical training or research in the territory of the other.

Article V

The Contracting Governments shall encourage the closest co-operation between the learned societies and educational and professional organisations of their respective countries for the purpose of providing mutual aid in intellectual, artistic, scientific, technical, social and educational activities.

2. Each Contracting Government undertakes to ensure to scholars and students from the territory of the other Contracting Government access, on the same terms as to its own scholars and students, to the monuments, collections, archives, libraries and other learned institutions under State control. Each Government also undertakes, within any limitations which may be agreed upon as appropriate between the parties concerned, and without prejudice to existing laws and regulations, to enable such scholars and students to carry out archeological excavations.

Article VI

The Contracting Governments shall consider how far and under what conditions degrees, diplomas, certificates of one territory may be accepted as equivalent to corresponding degrees, diplomas and certificates of the other for academic purposes and, in appropriate cases, for professional purposes. The Contracting Governments shall consider to what extent arrangements can be made for the re-examination of the regulation of the professional practice of doctors in their respective countries.

Article VII

Each Contracting Government shall encourage the development of holiday courses to be attended by academic personnel, teachers, students and school pupils belonging to the territory of the other Contracting Government.

Article VIII

The Contracting Governments shall encourage by invitation or subsidy, reciprocal visits of selected groups for the purpose of developing cultural, technical and professional collaboration.

Article IX

The Contracting Governments shall assist each other in making the culture of each country better known in the other country by means of:

- (a) books, periodicals and other publications;
- (b) lectures and concerts;
- (c) fine art and other exhibitions;
- (d) dramatic performances;
- (e) radio, films, gramophone records and other mechanical means of reproduction.

Article X

Each Contracting Government shall give every facility for the importation of equipment necessary for the purposes of the Convention, such as books, films, gramophone records, pictures and other material for exhibition. They shall also give every facility for the importation of library equipment, gramophones, radio sets, film projectors, vans and other forms of transport which are required for the running of Institutes described in Article II of the present Convention.

Article XI

Subject to the provisions of Article XIX, each Contracting Government shall facilitate the grant of permission to the following persons to remain in its territory in order to execute the objects of the present Convention:

- i*) officials of the Contracting Government or of organisations designated under the provisions of Article XVII;
- ii*) teachers employed in British Institutes in Italy and Italian Institutes in the United Kingdom;
- iii*) scholars and students not seeking permanent employment in Italy or in the United Kingdom as the case may be.

Article XII

For the purpose of this Convention a permanent Mixed Commission, consisting of ten members, shall be set up. This Commission will be divided into two sections, one composed of Italian members sitting in Rome and the other of British members sitting in London. Each section shall consist of five members. The Foreign Office, in agreement with the competent Departments of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, shall nominate the members of the British Section and the Italian Ministry of Foreign Affairs in agreement with the competent Departments of the Government of

the Republic of Italy will nominate the members of the Italian Section. Each Contracting Government shall fix the terms under which the members of its own Section are appointed and will have the power to nominate alternative members.

Article XIII

The complete Mixed Commission shall meet when necessary and at least once a year, in Italy and the United Kingdom in turn. For the purpose of these meetings the Commission shall be presided over by an eleventh member appointed by the Government of the country in whose country the meeting is taking place.

Article XIV

The Mixed Commission and each Section thereof shall be authorised to co-opt additional members without voting power as advisers on specialist questions.

Article XV

The Mixed Commission and each Section thereof shall make its own rules of procedure.

Article XVI

One of the first tasks of the Mixed Commission shall be to draw up at a full meeting, detailed proposals for the application of the present Convention which will then be considered by the Contracting Governments. At its further meetings the Commission shall review the position and draw up further proposals or suggest modifications to its previous recommendations, for consideration by the Contracting Governments.

Article XVII

Each Contracting Government may designate from time to time appropriate organisations to ensure the execution of the above, or of any other measures falling within the scope of the present Convention.

Article XVIII

In the present Convention the expressions « territory » and « country » mean in relation to the Government of the United Kingdom, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and in relation to the Government of the Republic of Italy, the metropolitan territory of the Republic.

Article XIX

Nothing in the present Convention shall be deemed to affect the obligation of any person to comply with the laws and regulations in force in the territory of either Contracting Government concerning the entry, residence and departure of foreigners.

Article XX

The present Convention shall be ratified. The exchange of the instruments of ratification shall take place in London. The Convention shall enter into force on the 15th day after exchange of the instruments of ratification.

Article XXI

The present Convention shall remain in force for a minimum period of five years. Thereafter, if not denounced by either Contracting Government, not less than six months before the expiry of that period, it shall remain in force until the expiry of six months from the date of which either Contracting Government has given notice of denunciation.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Convention and affixed thereto their seals.

DONE in duplicate at Rome the 28th day of November, 1951, in English and Italian, both texts being equally authentic.

*For the Government of the
United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland*

ANTHONY EDEN

*For the Government
of the Italian Republic*

DE GASPERI